

Atto n. 14/06

**REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL TRASPORTO GAS E
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO DI MISURA DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2005 N. 166/05**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 novembre 2005, n. 234/05, in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale

6 giugno 2006

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) illustra criteri e proposte al fine della formazione di provvedimenti per la regolazione del servizio di misura del trasporto gas e per la definizione del corrispettivo di misura, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05).

Il presente documento si inserisce nel procedimento avviato con la deliberazione 9 novembre 2005, n. 234/05 (di seguito: deliberazione n. 234/05) e fa seguito al documento di consultazione 26 maggio 2005 "Estensione della misura su base oraria ai clienti finali con consumi di gas naturale superiori ai duecentomila metri cubi annui e ai punti di consegna delle reti di distribuzione".

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte. Prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia potranno essere organizzati incontri specifici o gruppi di lavoro per l'approfondimento di alcune tematiche.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 7 luglio 2006.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Tariffe
piazza Cavour n.5 - 20121 Milano
tel. 02-65.565.311
fax 02-65.565.222***

***e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it***

Indice

1	INTRODUZIONE.....	5
	1.1 Finalità.....	5
	1.2 Contesto normativo.....	6
2	ASSETTO ATTUALE DELLA MISURA NEL SETTORE DEL TRASPORTO GAS	7
	2.1 Stato dell'arte della misura nel trasporto gas	7
	2.2 Criticità della misura nel trasporto gas.....	9
	2.3 Il corrispettivo fisso nel primo periodo di regolazione	10
3	PROPOSTA DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL TRASPORTO GAS	10
	3.1 Finalità della regolazione del servizio di misura nel trasporto gas.....	10
	3.2 Perimetrazione del servizio di misura del trasporto gas.....	11
	3.3 Articolazione del servizio di misura nel trasporto gas	11
	3.4 Principi di regolazione del servizio di misura del trasporto gas.....	12
	3.5 Caratteristiche prestazionali minime del servizio di misura del trasporto gas.....	13
	3.5.1 Prestazioni minime degli impianti di misura	13
	3.5.2 Prestazioni minime dei sistemi di telelettura	14
	3.6 Impianti di misura standard nel trasporto gas	15
	3.7 Responsabilità dei soggetti coinvolti nel servizio di misura del trasporto gas .	16
	3.7.1 Responsabilità connesse alla funzione di meter reading.....	16
	3.7.2 Programma di adeguamento tecnologico dei sistemi di misura.....	17
	3.7.3 Responsabilità connesse alla funzione di metering	18
	3.8 Disponibilità e pubblicazione dei dati di misura.....	19
	3.8.1 Obblighi di disponibilità del dato di misura	19
	3.8.2 Obblighi di pubblicazione del dato di misura	20
	3.9 Qualità del servizio di misura del trasporto gas	20
4	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL TRASPORTO DEL GAS	21
	4.1 Disciplina tariffaria del corrispettivo per il servizio di misura.....	21
	4.2 Modalità di determinazione del vincolo sui ricavi del servizio di misura.....	22
	4.2.1 Calcolo del vincolo sui ricavi del servizio di misura nel trasporto gas ..	22

4.2.2	Calcolo della componente del vincolo sui ricavi relativa alla funzione di metering	22
4.2.3	Calcolo della componente del vincolo sui ricavi relativa alla funzione di meter reading	24
4.2.4	Il tasso di remunerazione del capitale investito per il servizio di misura	25
4.3	<i>Determinazione del corrispettivo per l'erogazione del servizio di misura del trasporto gas</i>	26
4.4	<i>Attribuzione dei ricavi ai soggetti che prestano il servizio di misura</i>	27
4.5	<i>Meccanismi di incentivazione e di penalizzazione</i>	28
4.6	<i>Aggiornamento dei ricavi e del corrispettivo di misura</i>	29
4.7	<i>Enucleazione dei costi relativi al servizio di misura del trasporto gas riconosciuti dalle tariffe regolate</i>	29

1 INTRODUZIONE

1.1 Finalità

La tempestiva disponibilità di dati affidabili di misura è un elemento fondamentale per una gestione efficiente della filiera gas e un prerequisito per la completa apertura del mercato. L'attività di misura svolge un ruolo cruciale per un corretto utilizzo, sia fisico che commerciale, delle infrastrutture di trasporto, distribuzione e stoccaggio.

Il tema della misura riguarda in generale diversi soggetti della filiera, tra i quali imprese di trasporto, imprese di distribuzione, *shipper* e clienti finali (allacciati alla rete di trasporto o alla rete di distribuzione), che hanno necessità e obiettivi differenti.

L'Autorità ritiene opportuno avviare una riforma dell'attività di misura attraverso la definizione di una regolazione specifica, finalizzata a:

- definire le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel processo di misura;
- garantire l'affidabilità del dato di misura;
- fornire incentivi all'aggiornamento tecnologico dei sistemi di misura in modo da migliorare l'efficienza complessiva del sistema;
- garantire la tempestività nel trasferimento del dato di misura ai soggetti interessati.

Data la complessità della materia e la molteplicità dei soggetti coinvolti, l'Autorità intende articolare la riforma dell'attività di misura in due fasi che si completeranno con l'adozione di due provvedimenti distinti, secondo la seguente segmentazione:

- un primo intervento, oggetto della presente consultazione, inerente l'attività di misura nel settore del trasporto gas, funzionale alla fatturazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e al bilanciamento commerciale delle reti, nella quale i soggetti coinvolti sono le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese che gestiscono terminali di Gnl, i soggetti produttori, le imprese di distribuzione, gli utenti della rete di trasporto e i clienti finali ad essa allacciati. La riforma prevede l'introduzione di un servizio di misura con la definizione di ruoli e di regole contrattuali tra i soggetti coinvolti e di un corrispettivo alla cui determinazione concorrano tutti i costi associati a tale servizio.
- un secondo intervento inerente l'attività di misura nel settore della distribuzione gas, funzionale alla fatturazione del servizio di trasporto locale sulle reti di distribuzione, alle allocazioni ai *city-gate* condivisi e alla fatturazione alla clientela finale diffusa; i soggetti coinvolti in tale processo sono le imprese di distribuzione, le società di vendita e i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione. Tale intervento deve necessariamente essere correlato:
 - all'obbligo di estensione della misura oraria ai clienti finali con consumi superiori a 200.000 Smc annui, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

- alla definizione dei profili di prelievo *standard* per la stima dei consumi dei clienti finali, per i quali le modalità e la periodicità di lettura non consentono l'acquisizione tempestiva del dato di misura, in merito alla quale l'Autorità, in data 19 maggio 2006, ha pubblicato il documento di consultazione "Criteri per la definizione dei profili di prelievo *standard* e delle categorie d'uso del gas ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04".

1.2 Contesto normativo

L'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 dispone l'introduzione della misura su base oraria per tutti i clienti finali con consumi superiori a 200.000 Smc a partire dall'1 luglio 2002, salvo proroghe concesse dall'Autorità su istanza di imprese di trasporto e distribuzione, e la facoltà di estensione dell'obbligo di misura su base oraria ad altre tipologie di clienti. L'obbligo si intende esteso ai clienti finali allacciati sia alla rete di trasporto che alla rete di distribuzione.

Con le deliberazioni dell'Autorità 11 luglio 2002, n. 130/02 e 4 dicembre 2003, n. 139/03, l'Autorità, a seguito di specifiche istanze presentate da imprese di distribuzione e loro associazioni, ha differito al 31 dicembre 2004 l'avvio della misura su base oraria per i clienti finali con consumo superiore ai 10 milioni di Smc annui e all'1 luglio 2005 per i clienti finali con consumo annuo compreso tra i 200.000 Smc e i 10 milioni di Smc.

La deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, attualmente in fase di revisione, definisce l'attività di misura del gas naturale, separata amministrativamente da ogni altra attività del settore gas. Ad essa fanno capo le operazioni tecniche e amministrative connesse alla proprietà e alla gestione dei contatori installati presso i clienti finali tra le quali rientrano le operazioni di approvvigionamento delle apparecchiature, di esecuzione dei lavori di posa e sostituzione, di spostamento e rimozione, di manutenzione, di verifica, di attivazione e disattivazione, di sospensione e riattivazione dell'erogazione, con l'esclusione dei casi in cui gli interventi siano di competenza dell'impresa di distribuzione per motivi di sicurezza. Rientrano anche le operazioni di lettura dei consumi, di gestione dei dati di consumo e di loro trasmissione alle imprese di distribuzione e di vendita per quanto di rispettiva competenza.

Con le deliberazioni 1 luglio 2003, n. 75/03 e 12 dicembre 2003, n. 144/03 l'Autorità ha approvato i codici di rete per l'attività di trasporto rispettivamente della società Snam Rete Gas Spa e Società Gasdotti Italia Spa, all'interno dei quali sono descritte le modalità di esecuzione delle attività di misura.

La deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04), ha determinato le condizioni per il libero accesso al servizio di distribuzione, definendo alcune regole gestionali dei punti di riconsegna della rete di trasporto.

Il 26 maggio 2005 l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione "*Estensione della misura su base oraria ai clienti finali con consumi di gas naturale superiori ai duecentomila metri cubi annui e ai punti di consegna delle reti di distribuzione*" con il quale consultava i soggetti interessati ai fini di definire criteri per la misura oraria del gas dei clienti finali con consumi annui compresi fra 200.000 e 10 milioni di Smc, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del decreto

legislativo n. 164/00. Nel documento l'Autorità ha proposto di estendere l'obbligo di misura su base oraria anche ai sistemi di misura installati presso i punti di riconsegna che alimentano gli impianti di distribuzione e di attribuire la responsabilità della gestione degli impianti di misura e delle attività di lettura al soggetto che esercisce la rete a monte del sistema di misura stesso. Nel formulare le proprie osservazioni, tutti i soggetti consultati hanno manifestato la necessità di un intervento regolatorio di più ampia portata, atto a definire con completezza tutti gli aspetti connessi al servizio di misura e che tenesse in considerazione le peculiarità funzionali del servizio in relazione alle diverse attività della filiera. Dalle osservazioni pervenute emerge anche la posizione comune di tutti i soggetti consultati sul fatto che la responsabilità gestionale dei sistemi di misura, almeno per quanto attiene alle attività di installazione e manutenzione, debba essere attribuita al soggetto proprietario dell'impianto di misura.

La deliberazione n. 166/05 ha previsto la definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna e ne ha rimandato la determinazione ad uno specifico provvedimento, ponendo transitoriamente pari a zero tale corrispettivo per l'anno termico 2005-2006.

La deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005 n. 185/05 (di seguito: deliberazione n. 185/05), contiene disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale e di misura dei principali parametri di qualità, tra i quali il potere calorifico superiore nei punti di immissione delle reti di trasporto e nelle aree omogenee di prelievo; la misura di tali parametri consente l'attribuzione del contenuto energetico, rispettivamente, ai volumi di gas immessi in rete e forniti ai punti di riconsegna della rete di trasporto. Il provvedimento prevede, tra l'altro, che la responsabilità della misura del potere calorifico superiore (PCS) e dei parametri di qualità sia attribuita all'impresa di trasporto, indipendentemente dalla proprietà degli strumenti di misura.

La deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2006 n. 15/06 (di seguito: deliberazione n. 15/06) ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di trasporto di gas naturale ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2 ASSETTO ATTUALE DELLA MISURA NEL SETTORE DEL TRASPORTO GAS

Come anticipato nell'introduzione, il presente documento di consultazione fa riferimento alla regolamentazione del servizio di misura limitatamente al settore del trasporto, rimandando a successive determinazioni la regolazione del servizio nel settore della distribuzione.

2.1 Stato dell'arte della misura nel trasporto gas

Con riferimento al trasporto gas, l'attività di misura è attualmente regolata all'interno dei codici di rete, in cui vengono definiti i ruoli e le responsabilità dell'impresa di trasporto, dell'utente del servizio e del proprietario dell'impianto di misura.

Con l'adesione al codice di rete l'impresa di trasporto e l'utente del servizio riconoscono espressamente ruoli, diritti e responsabilità in esso definiti:

- il proprietario dell'impianto di misura:

- è responsabile della costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto stesso, in osservanza di tutte le norme previste dalle competenti autorità e delle proprie obbligazioni contrattuali;
- si assume gli oneri e le spese relative agli adempimenti di metrologia legale.
- l'utente del servizio di trasporto ha la responsabilità di assicurare, nei confronti dell'impresa di trasporto, la veridicità e l'accuratezza della misura effettuata presso l'impianto di proprietà del cliente finale direttamente connesso alla rete di trasporto con cui abbia un rapporto contrattuale;
- l'impresa di trasporto:
 - provvede all'acquisizione dei dati di misura, tramite telelettura, ove disponibile, o rilevazione diretta in campo;
 - provvede alla validazione dei dati di misura;
 - provvede all'inoltro di tali dati di misura all'utente ed al proprietario dell'impianto di misura in uscita dalla rete;
 - ha la responsabilità di conservare, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative, traccia informatica e/o cartacea dei dati di misura.

Di norma, dove è implementata, la lettura remota dei dati di misura avviene tramite interrogazione delle unità periferiche da parte del sistema centrale di acquisizione dei dati. La predisposizione di quanto necessario a rendere possibile la telelettura è svolta dal proprietario dei sistemi di misura, mentre la chiamata avviene a cura e spese del soggetto che interroga le unità periferiche.

Il protocollo generalmente adottato nella trasmissione dei dati è pubblico e reso disponibile in maniera gratuita a tutti i soggetti interessati. I dati sono trasmessi normalmente mediante *modem* e rete telefonica commutata.

Nella seguente tabella n.1 si riporta un prospetto relativo agli impianti di misura installati nei punti di immissione e di prelievo dalle reti di trasporto allo stato attuale delle conoscenze dell'Autorità.

Punto di discussione n. 1. Si dispone di informazioni differenti circa la consistenza, la proprietà e lo stato di adeguamento tecnologico degli impianti di misura installati? In tal caso si richiede di comunicare le informazioni disponibili

Tabella n. 1 - Consistenza dei punti misura del trasporto del gas naturale

	Tipologia impianto	Nr. punti di misura	Ubicazione impianto	Proprietà	Nr. punti teleletti	Regolazione tariffaria
Immissioni	Importazioni	4	Mazara del Vallo	Snam Rete Gas Spa	100%	si
			Gela	Greenstream Spa		no
			Arnoldstein	OMV		no
			Masera	Snam Rete Gas Spa		si
	Terminali di Gnl	1	Panigaglia	Gnl Italia Spa	100%	si
	Produzioni nazionali	30		Eni Spa	85%	no
		22		Altri produttori		no
Erogazioni da stoccaggio	8		Stogit Spa	90%	si	
	2		Edison Stoccaggio Spa		si	
Prelevi	Esportazioni	4	Savogna d'Isonzo	Snam Rete Gas Spa	100%	si
			Bizzarone	Snam Rete Gas Spa		si
			S. Marino (2 punti)	Repubblica di S. Marino		si
	Immissioni in stoccaggio	8		Stogit Spa	90%	si
		2		Edison Stoccaggio Spa		si
Punti di riconsegna a city-gates	3885		Distributori-Enti locali	85%	si	
Punti fisici di riconsegna a clienti finali	4020		Clienti finali	64%	no	
Interconnessioni	Interconnessioni tra reti di trasporto	21		Imprese di trasporto	72%	si
	Punti di misura in aree di prelievo	170		Imprese di trasporto/clienti finali	90%	si
Punti misura energia	Altri punti di misura (importazioni, produzioni, stoccaggi ecc)	80		Imprese di trasporto, stoccaggio, rigassificazione di Gnl, ecc.	60%	si

2.2 Criticità della misura nel trasporto gas

Nell'attuale assetto della misura nel trasporto del gas si evidenziano criticità di carattere tecnologico e di assetto proprietario:

- una parte dei sistemi di misura del gas nei punti di riconsegna delle reti di trasporto non è provvista di impianti di misura automatizzati¹;
- una parte dei sistemi di misura del gas nei punti di riconsegna delle reti di trasporto, pur provvista di strumenti di misura automatizzati, non è equipaggiata con apparati che rendano possibile la telelettura;
- in alcuni casi i sistemi di misura non hanno memoria sufficiente ad immagazzinare dati in caso di indisponibilità più o meno prolungate dei sistemi di trasmissione dati;
- l'attività di manutenzione e verifica dei sistemi di misura è insufficiente e di conseguenza si generano problemi di incertezza ed errore dei dati;
- la mancata implementazione delle migliori tecnologie disponibili determina inefficienze nelle attività di misura che si riflettono in maggiori costi operativi sostenuti dalle imprese;
- la parcellizzazione della proprietà dei sistemi di misura non ha permesso un adeguato coordinamento delle attività di adeguamento tecnologico degli stessi;

¹ Impianti di misura che necessitano di una rilevazione sul posto dei dati primari (lettura del contatore, delle pressioni e delle temperature) e di elaborazioni successive per ottenere i volumi in Smc

infatti nei punti di riconsegna che alimentano clienti diretti la proprietà dello strumento è del cliente finale, mentre nei punti di riconsegna che alimentano impianti di distribuzione, la proprietà è dell'impresa di distribuzione o dell'ente locale concessionario del servizio di distribuzione.

- il bilancio commerciale definitivo delle reti di trasporto è disponibile a distanza di tre mesi dal trasporto fisico del gas; il processo di validazione delle misure avviene in ritardo rispetto al trasporto fisico del gas, con tempi e costi elevati sopportati dall'intero sistema;
- gli utenti sono informati di eventuali situazioni sbilanciate in ritardo rispetto al trasporto fisico del gas e non sono in grado di mettere in atto azioni tempestive per evitare le corrispondenti sanzioni.

2.3 Il corrispettivo fisso nel primo periodo di regolazione

Dal punto di vista tariffario, nel primo periodo di regolazione della tariffa di trasporto il ricavo derivante dall'applicazione del corrispettivo fisso *CF*, a copertura dei costi di amministrazione degli utenti del servizio di trasporto, è stato fissato ad un valore pari al 3% dei ricavi riconosciuti alle imprese di trasporto. Il corrispettivo *CF* veniva corrisposto dagli utenti del servizio di trasporto che utilizzavano il punto di riconsegna e, nel caso di siti condivisi, ripartito tra gli utenti secondo criteri definiti dall'impresa di trasporto.

Ogni impresa di trasporto definiva valori del corrispettivo articolati in non più di tre livelli, tenuto conto delle caratteristiche del servizio reso, in modo tale che il prodotto di tali valori, moltiplicati per il numero di punti di riconsegna di ciascuna impresa non risultasse superiore alla quota di ricavi riconosciuti definita.

Ai fini del recupero in tariffa, l'impresa maggiore di trasporto ha suddiviso i punti di riconsegna in tre fasce, in funzione del volume di gas in riconsegna, della tipologia dell'impianto di misura e del metodo di acquisizione dei dati, a cui sono stati attribuiti tre differenti valori del corrispettivo fisso.

3 PROPOSTA DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL TRASPORTO GAS

3.1 Finalità della regolazione del servizio di misura nel trasporto gas

La regolazione proposta per il servizio di misura nel settore del trasporto gas, che integra le disposizioni introdotte con la deliberazione n. 185/05 per la misura dei principali parametri di qualità del gas, ivi incluso il potere calorifico superiore del gas, ha le seguenti finalità:

- migliorare la tempestività e la completezza dei dati necessari al bilanciamento commerciale, in modo tale che gli utenti del servizio conoscano la propria situazione di bilancio durante il giorno gas ai fini della rinomina infragiornaliera e i dati definitivi al termine del giorno gas;

- consentire l'introduzione di penalità di *scheduling* a beneficio del corretto utilizzo delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio e ridurre le soglie di tolleranza dei corrispettivi di bilanciamento;
- migliorare la sicurezza del sistema, con particolare riguardo all'insorgere delle situazioni di emergenza di cui alla Procedura di emergenza climatica;
- in prospettiva ripartire tra gli utenti del servizio i costi della modulazione oraria (oggi garantita a tutti gli utenti dall'impresa di trasporto) o introdurre eventuali meccanismi di bilanciamento su base oraria.

Ai fini della presente consultazione per impianto di misura si intende il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati ai fini della misura, anche con funzioni di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale (calcolatori e *data logger*) e le apparecchiature atte a consentire la telelettura (*modem*).

Per impianto di *meter reading* si intende il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati ai fini della rilevazione, elaborazione e validazione dei dati di misura.

3.2 Perimetrazione del servizio di misura del trasporto gas

L'ambito del servizio di misura del trasporto gas include gli strumenti per la misura dei volumi fisici di gas e dell'energia nei seguenti punti delle reti di trasporto:

- a. immissioni da produzioni nazionali;
- b. interconnessioni con i siti di stoccaggio;
- c. interconnessioni con i terminali di Gnl;
- d. interconnessioni con la rete nazionale di gasdotti per l'importazione;
- e. interconnessioni con sistemi di trasporto estero per l'esportazione;
- f. interconnessioni tra reti di trasporto regionale;
- g. punti di riconsegna della rete regionale di trasporto a reti di distribuzione;
- h. punti di riconsegna della rete di trasporto a clienti finali.

Sono inoltre da considerare inclusi nel perimetro del servizio di misura i sistemi di misura del PCS e dei parametri di qualità del gas naturale delle aree omogenee di prelievo.

Punto di discussione n. 2. Si condivide la perimetrazione proposta per il servizio di misura nel trasporto gas? Se no, quali criteri si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?

3.3 Articolazione del servizio di misura nel trasporto gas

Il servizio di misura nell'ambito dell'attività di trasporto del gas naturale comprende le operazioni manuali, organizzative, elaborative, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione e alla messa disposizione del dato di misura rilevante ai fini del calcolo del bilanciamento commerciale del sistema di trasporto e della regolazione dei relativi corrispettivi.

In considerazione della diversa natura delle attività descritte, l'Autorità ritiene opportuno articolare il servizio di misura nelle seguenti funzioni:

- *metering*, funzione del servizio di misura, che comprende tutte le attività connesse alla proprietà del sistema di misura, alla produzione e alla messa a disposizione dei dati di misura da trasmettere a sistemi di raccolta dati centralizzati.
- *meter reading*, funzione del servizio di misura che comprende la lettura dal sistema centralizzato (o, qualora fossero adottati, dai concentratori intermedi) dei dati dai rilevatori locali, il sistema di raccolta dati, l'elaborazione, la validazione e la comunicazione dei dati di misura ai soggetti interessati.

Punto di discussione n. 3. Si ritiene condivisibile l'articolazione proposta per il servizio di misura? In alternativa quale articolazione si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?

3.4 Principi di regolazione del servizio di misura del trasporto gas

Al fine di raggiungere gli obiettivi individuati l'Autorità ritiene opportuno introdurre una regolazione specifica per il servizio di misura del trasporto, che si esplica nelle seguenti attività:

- definire caratteristiche prestazionali minime della misura nel trasporto gas;
- individuare tipologie impiantistiche di riferimento per gli impianti di misura;
- individuare le responsabilità e gli obblighi dei soggetti che prestano il servizio di misura;
- definire gli obblighi di disponibilità del dato di misura;
- definire gli obblighi di qualità del servizio di misura nel trasporto gas;
- definire e gestire il programma di adeguamento tecnologico degli impianti di misura;
- definire un corrispettivo per la fornitura del servizio di misura del trasporto gas e le modalità di remunerazione dei soggetti che forniscono tale servizio.

Oltre all'attività regolatoria di competenza dell'Autorità, dovranno essere attuati interventi sulla normativa tecnica, la cui competenza è dell'UNI, ente normazione nazionale, attraverso l'ente federato Comitato Italiano Gas (CIG). Presso il CIG si è già da tempo attivato un gruppo di lavoro, con lo scopo di produrre gli aggiornamenti opportuni della normativa tecnica dei sistemi di misura e della relativa trasmissione dati. Gli interventi normativi dell'UNI-CIG riguarderanno la predisposizione e l'aggiornamento degli *standard* tecnici e procedurali in materia di strumenti per la misura e l'elaborazione dei dati, nonché delle apparecchiature per la telelettura.

Qualora fosse necessario, in relazione agli aspetti di metrologia legale, è compito dell'UNI sottoporre la proposta di aggiornamento normativo all'approvazione da parte del Ministero delle attività produttive.

Gli interventi di normazione tecnica dovranno comprendere almeno i seguenti elementi:

- criteri di dimensionamento e realizzativi del sistema di misura;
- criteri di dimensionamento e realizzativi delle apparecchiature per la telelettura,
- entità degli errori massimi ammessi nella verifica prima e periodica degli strumenti;
- procedure che devono essere seguite per la redazione del verbale di misura;
- protocolli di trasmissione dei dati.

Si ricorda che:

- i codici di rete delle imprese di trasporto individuano le procedure e i criteri per la determinazione dei quantitativi di gas misurati nei punti di riconsegna e per il dimensionamento di un impianto di misura del gas;
- i codici di rete delle imprese di trasporto individuano le procedure per l'installazione e la gestione dei sistemi di misura del PCS e della qualità del gas naturale;
- il *technical report* UNI TR 11145 (Sistemi di misurazione del gas su base oraria) fornisce elementi per la standardizzazione del formato dei dati di misura oraria;
- sono in fase di definizione da parte del CIG specifiche relative ai protocolli di trasmissione dei dati di misura.

Sarà compito dell'Autorità interfacciarsi con l'UNI-CIG per sollecitare un'azione di verifica della normativa tecnica esistente e di un suo eventuale completamento al fine di rispettare le caratteristiche prestazionali minime degli impianti di misura.

Punto di discussione n. 4. Si ritiene che, oltre a quelli sopra elencati, vi siano ulteriori criteri che le normative dovranno obbligatoriamente comprendere?

3.5 Caratteristiche prestazionali minime del servizio di misura del trasporto gas

3.5.1 Prestazioni minime degli impianti di misura

L'impianto di misura deve essere in grado di rilevare i dati 'primari' di misura (pressione, temperatura, impulsi del contatore, portate) e di elaborare i volumi in Smc secondo la seguente periodicità:

- infraoraria, almeno ogni 15 minuti, nei punti di interconnessione con sistemi di trasporto esteri e terminali di Gnl, negli stoccaggi, nei punti di prelievo caratterizzati da elevati consumi, importanti ai fini della gestione del sistema;
- almeno oraria in tutti gli altri punti di immissione e prelievo dal sistema di trasporto.

Si evidenzia che la rilevazione del dato orario non determina una differenziazione della tecnologia relativa all'elemento primario di misura rispetto a quella necessaria per rilevare il dato giornaliero, ma solo dei sistemi di immagazzinamento locali. In proposito si ritiene che la capacità di immagazzinare dati delle apparecchiature locali

debba essere sufficiente a garantire che questi non vadano perduti in caso di prolungata indisponibilità dei sistemi di trasmissione.

Le prestazioni dei sistemi di misura del PCS e dei parametri di qualità del gas naturale sono definite nella deliberazione n. 185/05.

Punto di discussione n. 5. Si ritengono condivisibili i criteri proposti in merito alle prestazioni minime individuate per gli impianti di misura? In alternativa, quali criteri si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?

Punto di discussione n. 6. Quale soglia di consumo nei punti di prelievo si ritiene opportuno individuare per la rilevazione dei dati di misura con periodicità di 15 minuti? Per quali motivi?

Punto di discussione n. 7. Quale intervallo di tempo si ritiene opportuno individuare per la capacità di immagazzinamento dei dati delle apparecchiature locali?

3.5.2 Prestazioni minime dei sistemi di telelettura

Nell'ipotesi che sia mantenuto lo schema attualmente adottato per i punti di misura nei quali la telelettura è già operante, si ritiene che la trasmissione dei dati debba continuare ad essere svolta con interrogazione periodica da parte del sistema centrale agli apparati periferici. Si richiede, come requisito minimo, che il sistema locale renda disponibile al sistema di acquisizione centralizzato il dato relativo al volume transitato.

In subordine si potrebbero considerare anche sistemi di acquisizione periferici (concentratori) che acquisiscano i dati dalle apparecchiature periferiche e siano a loro volta interfacciati con il sistema centrale.

Relativamente alle frequenze di acquisizione dei dati da parte del sistema centrale di *meter reading*, si propone che questa avvenga:

- con cadenza infraoraria, almeno ogni 15 minuti, nei punti di immissione da interconnessioni estere e terminali di Gnl, negli stoccaggi, nei punti di prelievo caratterizzati da elevati consumi e nei punti in cui viene misurata la qualità del gas e il potere calorifico superiore;
- almeno due volte al giorno in tutti i rimanenti i punti di immissione e prelievo dal sistema di trasporto, ai fini della predisposizione di bilanci provvisori attendibili per ciascun utente durante il giorno gas.

Resta inteso che i proprietari delle apparecchiature di campo possano avere accesso ai dati locali in qualsiasi momento.

Punto di discussione n. 8. Si ritengono sufficienti le prestazioni minime individuate? In caso contrario quali ulteriori prestazioni si ritiene opportuno prevedere e per quale motivo?

Punto di discussione n. 9. Si ritiene opportuno che la trasmissione dei dati avvenga con interrogazione delle periferiche da parte del sistema centrale? Si ritiene in alternativa che sia opportuno prevedere anche modalità differenti? Per quali motivi?

Punto di discussione n. 10. L'introduzione di concentratori nel sistema di acquisizione dati è ritenuta utile? Per quali motivi?

3.6 Impianti di misura standard nel trasporto gas

La definizione di impianti di misura *standard* assolve a due funzioni:

- definire un riferimento rispetto al quale valutare le necessità di adeguamento degli impianti di misura attualmente installati;
- definire un riferimento rispetto al quale valutare i costi *standard* alla base del calcolo del corrispettivo per il servizio di misura come indicato nel capitolo 4.

Al fine di individuare le tipologie degli impianti di misura *standard*, si è tenuto conto della vigente normativa tecnica e degli schemi contenuti nei codici di rete delle imprese di trasporto approvati dall'Autorità.

In esito a tali valutazioni si propone la seguente classificazione degli impianti di misura *standard*, operanti a pressione e temperatura regolata o variabile:

- impianti di misura di tipo volumetrico, suddivisi in:
 - schema A, costituito da contatore volumetrico, calcolatore con sensori di temperatura e pressione inclusi, sistema di telelettura, indicatori locali di pressione e temperatura e con portata massima erogabile inferiore a 4.000 mc/h;
 - schema B costituito da due contatori volumetrici, rispettivamente per alte e basse portate, indicatori locali di pressione e temperatura, calcolatore, sensori, trasmettitori e registratore di pressione e temperatura, sistema di telelettura e con portata massima erogabile compresa tra 4.000 e 30.000 mc/h;
 - schema C costituito in maniera analoga allo schema B, ma con duplicazione del calcolatore e della relativa strumentazione e con portata massima erogabile maggiore di 30.000 mc/h;
- impianti di misura di tipo venturimetrico, suddivisi in:
 - schema D costituito da tronco venturimetrico, calcolatore, indicatori locali di pressione e temperatura, sensori e trasmettitori di pressione, temperatura e pressioni differenziali, sistema di telelettura, trasmettitore multivariabile di riserva e con portata massima erogabile compresa tra 12.000 e 30.000 mc/h;
 - schema E costituito da tronco venturimetrico, calcolatore, indicatori locali di pressione e temperatura, sensori e trasmettitori di pressione, temperatura e pressioni differenziali, sistema di telelettura, trasmettitore multivariabile di riserva, gascromatografo o densimetro e con portata massima erogabile compresa tra 30.000 e 60.000 mc/h.
 - schema F costituito in maniera analoga allo schema E, ad esclusione del trasmettitore multivariabile di riserva, con duplicazione del calcolatore e della relativa strumentazione e con portata massima erogabile maggiore di 60.000 mc/h.

Riferimenti standardizzati verranno utilizzati anche per i sistemi di misura del PCS installati nelle aree omogenee di prelievo, i cui dati sono acquisiti ed elaborati ai fini del bilanciamento energetico nonché della fatturazione del servizio di trasporto sulla rete.

Punto di discussione n. 11. Si ritiene che gli impianti di misura standard proposti siano effettivamente rappresentativi degli impianti di misura efficienti? Si ritiene necessario introdurre ulteriori impianti di riferimento? In alternativa, quali criteri si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?

3.7 Responsabilità dei soggetti coinvolti nel servizio di misura del trasporto gas

L'Autorità intende definire le responsabilità e gli obblighi connessi allo svolgimento del servizio di misura, in relazione alla sua articolazione in *metering* e *meter reading*, e individuare i soggetti cui assegnare tali responsabilità.

3.7.1 Responsabilità connesse alla funzione di meter reading

Il *meter reading* è costituito dai seguenti processi:

- lettura mediante telelettura o *in loco* (fino ad avvenuto adeguamento degli impianti) di tutti i dati necessari al calcolo dei volumi ed al bilanciamento energetico della rete, inclusi i dati del PCS e della qualità del gas;
- processamento e validazione dei dati di misura;
- messa a disposizione dei dati di misura e delle elaborazioni ai soggetti interessati.

L'Autorità ritiene opportuno attribuire ad un unico soggetto la responsabilità della funzione di *meter reading*.

Il soggetto responsabile dovrà definire le specifiche per la realizzazione del sistema informativo di acquisizione ed elaborazione dei dati di misura, curandone la realizzazione, la gestione e il coordinamento sia con i sistemi locali, sia con gli eventuali sistemi periferici. Tali specifiche dovranno essere concordate con l'Autorità.

Si evidenzia che la funzione di *meter reading* potrà essere svolta da una pluralità di soggetti che opereranno sulla base di specifici accordi, le cui condizioni sono lasciate alla libera contrattazione con il soggetto responsabile del *meter reading*. In caso di mancato accordo tra le parti, l'Autorità, sentite le imprese interessate, provvede alla definizione di tali condizioni.

Nell'esercizio di tali attività il soggetto responsabile dovrà attenersi ad un rigoroso rispetto di quanto definito in materia di proprietà e disponibilità del dato di misura, con particolare riferimento alle tempistiche di messa a disposizione dei dati, che verranno definite in modo tale da garantire il corretto funzionamento del sistema.

Punto di discussione n. 12. Anche tenendo presente le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche e integrazioni in merito alla terzietà delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di gas naturale, si ritiene condivisibile l'attribuzione all'impresa maggiore di trasporto della responsabilità della funzione di *meter reading*? In alternativa si ritiene opportuno attribuire tale responsabilità a soggetti diversi? Con quali motivazioni?

3.7.2 Programma di adeguamento tecnologico dei sistemi di misura

L'Autorità intende attribuire al responsabile del *meter reading* anche le responsabilità connesse alla progettazione e al dimensionamento del processo di adeguamento tecnologico del parco misuratori esistenti, che verrà realizzato in modo graduale, attraverso la definizione di un programma di interventi.

L'Autorità ritiene opportuno attribuire tali responsabilità ad un'impresa che:

- dispone del *know-how* tecnologico adeguato per garantire la definizione di procedure di validazione del processo di misura;
- è responsabile del bilanciamento commerciale di una quota significativa della rete di trasporto;
- gestisce già una base dati contenente le caratteristiche tecniche di un numero consistente di punti di riconsegna;
- svolge attualmente le funzioni di *meter reading* per una quota significativa dei punti di misura.

Resta inteso che il responsabile del *meter reading* dovrà attuare tutte le procedure necessarie a garantire la riservatezza dei dati e la non discriminazione della messa a disposizione degli stessi, ove questa sia prevista ai sensi di quanto successivamente indicato nel paragrafo 3.8.

L'impresa responsabile del *meter reading* effettuerà una ricognizione dei sistemi di misura installati, valutando la loro idoneità sulla base delle specifiche prestazionali definite, avvalendosi anche della collaborazione delle altre imprese di trasporto.

Tutti i soggetti interessati dovranno prestare la massima collaborazione e fornire le informazioni e i dati necessari a consentire la valutazione di cui sopra.

A valle della ricognizione saranno definiti per ogni punto di misura gli interventi di adeguamento necessari per rendere gli impianti installati riconducibili alle tipologie descritte nel paragrafo 3.6, e conformi alle specifiche prestazionali indicate al paragrafo 3.5.1.

Il programma di adeguamento indicherà anche i tempi di realizzazione degli interventi, definiti in base a criteri chiari e trasparenti, confrontati con i soggetti interessati e concordati con l'Autorità. L'intero programma sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Autorità.

L'Autorità intende comunque fissare quale termine ultimo per l'adeguamento di tutti i sistemi di misura il 30 settembre 2008.

Il soggetto responsabile del programma di adeguamento provvederà al monitoraggio dell'esecuzione degli interventi previsti da parte degli operatori responsabili del *metering*, informando periodicamente l'Autorità sullo stato di avanzamento del programma.

L'Autorità intende garantire il rispetto del programma definito attraverso un sistema di incentivi e penalità, e con l'introduzione del principio di duplicazione, autorizzando le imprese di trasporto all'installazione di un nuovo punto di misura in caso di prolungata e immotivata inadempienza del soggetto deputato all'esecuzione degli interventi di adeguamento.

Punto di discussione n. 13. Si ritiene condivisibile l'attribuzione all'impresa maggiore di trasporto della responsabilità del programma di adeguamento degli impianti di misura? In alternativa si ritiene opportuno attribuire tale responsabilità a soggetti diversi? Con quali motivazioni?

Punto di discussione n. 14. Si ritiene che il termine proposto per l'adeguamento degli impianti sia congruo?

3.7.3 Responsabilità connesse alla funzione di metering

Nel dettaglio la funzione di *metering* comprende quanto segue:

- acquisto, installazione e gestione degli impianti di misura;
- taratura, verifica e manutenzione degli impianti di misura;
- *upgrading* degli impianti di misura.

Per quanto attiene agli impianti di misura esistenti, e fatto salvo quanto disposto dalla deliberazione n. 185/05, l'Autorità ritiene opportuno mantenere l'attività di *metering* nella responsabilità del soggetto proprietario dell'impianto di misura (clienti finali, imprese di distribuzione, imprese di trasporto, produttori nazionali, imprese di stoccaggio e di rigassificazione di Gnl).

Per quanto concerne la responsabilità di installazione e manutenzione di nuovi impianti di misura, l'Autorità ritiene opportuno attribuirli in prima ipotesi, salvo situazioni consolidate o accordi diversi, ai soggetti di seguito individuati:

- alle imprese di trasporto, relativamente alle interconnessioni con l'estero, e all'impresa di trasporto a valle, nel caso di interconnessioni tra imprese di trasporto;
- alle imprese di distribuzione (o agli enti proprietari della rete di distribuzione), per le interconnessioni tra infrastrutture di trasporto e reti di distribuzione;
- al proprietario dell'impianto di regolazione in tutti gli altri casi.

Per le nuove installazioni in ogni caso sarà possibile, previo accordo tra le parti, che gli impianti di misura siano installati dall'impresa di trasporto, che in tal caso assume nel punto di misura anche il ruolo di operatore di *metering*. Accordi analoghi sono possibili anche per i punti di misura esistenti, sia per la gestione, che per gli eventuali interventi di aggiornamento tecnico dei sistemi.

L'operatore del *metering* è responsabile della generazione del dato di misura e della efficienza delle apparecchiature e dei mezzi fisici utilizzati per permettere la telelettura di tale dato, inclusi i *modem*, nonché della sua affidabilità e tempestività, e deve attivarsi con sollecitudine nel caso in cui siano rilevati guasti o malfunzionamenti al sistema di misura.

Punto di discussione n. 15. Si ritengono condivisibili i criteri proposti per l'attribuzione delle responsabilità di metering dei sistemi di misura esistenti e di nuova installazione? In alternativa, quali criteri si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?

Punto di discussione n. 16. *Nell'articolazione del servizio di misura in metering e meter reading si è proposto che le apparecchiature installate per la trasmissione dei dati (es. modem) siano di pertinenza dell'attività di metering. Si condivide questa impostazione? In alternativa si ritiene che sia più opportuno operare diversamente? Per quali ragioni?*

Punto di discussione n. 17. *L'Autorità ritiene utile definire un codice di misura che regoli le responsabilità e le modalità di erogazione del servizio. Si condivide tale previsione? In caso contrario, per quali motivi?*

3.8 Disponibilità e pubblicazione dei dati di misura

3.8.1 Obblighi di disponibilità del dato di misura

L'Autorità intende definire obblighi in merito alla messa a disposizione del dato di misura secondo il seguente schema:

- il proprietario dell'impianto di misura ha l'obbligo di rendere disponibile il dato rilevato in campo al soggetto responsabile del *meter reading*;
- il soggetto responsabile del *meter reading*, responsabile della rilevazione, elaborazione e validazione del dato di misura, ha l'obbligo di renderlo disponibile:
 - ai clienti finali nei loro punti di riconsegna e negli altri casi ai proprietari dello strumento di misura;
 - a tutti i soggetti (utenti del servizio, altre imprese di trasporto, imprese di distribuzione, ecc) che hanno necessità del dato di misura a fini tecnici e/o di fatturazione per i punti di misura di competenza.

Con specifico provvedimento, l'Autorità definirà modalità e tempistiche di messa a disposizione del dato di misura ai diversi soggetti interessati in relazione alle necessità di un corretto funzionamento del sistema gas e secondo criteri non discriminatori.

Al soggetto responsabile dell'attività di *meter reading* è fatto obbligo di garantire la riservatezza dei dati di misura mediante la predisposizione di adeguate procedure, sottoposte all'approvazione da parte dell'Autorità, per evitare che tali dati vengano utilizzati da soggetti diversi da quelli direttamente interessati.

Il cliente finale, in quanto proprietario del dato di propria competenza, potrà comunque decidere di renderlo disponibile ad altri soggetti.

Per quanto riguarda i dati relativi alle misure del PCS e della qualità del gas naturale si applica quanto previsto dalla delibera n. 185/05.

Punto di discussione n. 18. *Si ritiene condivisibile il criterio esposto circa l'obbligo di messa a disposizione del dato di misura? In caso contrario, quale criterio si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?*

Punto di discussione n. 19. *Quali modalità e quali tempistiche ritenete che sia tecnicamente possibile garantire per la messa a disposizione del dato di misura?*

3.8.2 *Obblighi di pubblicazione del dato di misura*

Il soggetto responsabile dell'attività di *meter reading* ha l'obbligo di pubblicare i dati di misura, secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite dall'Autorità. Tali dati potranno essere aggregati secondo le indicazioni fornite dall'Autorità stessa.

La pubblicazione riguarderà i dati relativi al bilanciamento del gas trasportato in ciascun giorno gas ad esempio secondo il seguente dettaglio:

- volumi immessi da punti di importazione e da terminali di Gnl;
- volumi immessi dalle produzioni nazionali;
- volumi movimentati dagli stoccaggi;
- consumi di sistema;
- gas riconsegnato nei punti di riconsegna secondo opportune aggregazioni;
- PCS nei punti di entrata e nei punti di prelievo della rete

Punto di discussione n. 20. *Si ritengono condivisibili i criteri proposti in merito agli obblighi di pubblicazione? In alternativa, quali informazioni si ritiene opportuno pubblicizzare e per quale motivo? Quali tempistiche ritenete opportuno adottare in merito alla pubblicazione delle informazioni?*

Punto di discussione n. 21. *Quale livello di aggregazione ritenete opportuno adottare per salvaguardare la riservatezza dei soggetti coinvolti?*

3.9 *Qualità del servizio di misura del trasporto gas*

In analogia a quanto già stabilito con la deliberazione n. 185/05 per la misura dei parametri di qualità del gas, l'Autorità intende definire *standard* ed obblighi di servizio relativi alla misura del gas, sia per la funzione *metering* che per la funzione *meter reading*, che potrebbero riguardare ad esempio:

- i tempi massimi di installazione di un impianto di misura;
- livelli generali di disponibilità del dato di misura;
- tempi massimi di sostituzione o riparazione di un impianto di misura in caso di indisponibilità del dato di misura;
- l'accessibilità agli impianti di misura per controlli.

Fermo restando che il corrispettivo riconosciuto per la fornitura del servizio di misura del trasporto terrà conto degli *standard* ed obblighi di qualità del servizio di misura che l'Autorità intende introdurre, si ritiene opportuno che la regolazione della qualità di tale servizio debba avvenire con specifico provvedimento, all'interno del procedimento avviato con la deliberazione n. 15/06, a seguito di un'ampia consultazione con tutti i soggetti interessati.

Punto di discussione n. 22. *Si ritiene che gli standard e gli obblighi di qualità del servizio di misura del gas sopra esposti siano esaustivi? In alternativa, quali standard e obblighi si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?*

4 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL TRASPORTO DEL GAS

Dalle valutazioni svolte nei precedenti paragrafi del presente documento emergono le seguenti considerazioni:

- nel processo di misura si interfaccia una realtà eterogenea di soggetti della filiera che svolgono funzioni segmentate del servizio e che, a parità di funzione, possono essere o soggetti regolati, con ricavo riconosciuto dal sistema tariffario definito dall'Autorità, o soggetti non regolati (clienti finali o soggetti produttori);
- il funzionamento affidabile e tempestivo del sistema richiederebbe una visione unitaria del servizio o, quanto meno, un forte coordinamento tra i soggetti coinvolti;
- si ravvisa la necessità di un adeguamento urgente degli impianti di misura (o di parti di essi) al fine di favorire una più efficace operatività e incisività del servizio.

Al fine di rimuovere le incongruenze sopra richiamate, l'Autorità intende proporre una regolazione basata sui seguenti principi generali:

- tutti gli *asset* e le attività funzionali al servizio di misura del trasporto gas costituiscono oggetto della regolazione e concorrono a identificare un sistema tariffario unitario definito dall'Autorità;
- il sistema tariffario deve incentivare l'attività di installazione di sistemi tecnologicamente adeguati e l'*upgrading* dei sistemi esistenti in un'ottica di funzionamento coordinato e unitario; a tal fine si prevede il riconoscimento *ex ante* di costi per la predisposizione di un sistema ottimizzato, come successivamente indicato nel paragrafo 4.2;
- il sistema deve anche prevedere che, dopo un congruo periodo di tempo, non vengano riconosciuti costi che non siano funzionali ad un servizio di misura svolto in condizioni ottimali;
- ferma restando la libertà di accordi tra le parti, le responsabilità dei soggetti che svolgono il servizio di misura sono univocamente individuate;
- l'onerosità del sistema è in capo agli utenti del servizio di trasporto: un sistema di perequazione garantisce ai soggetti che prestano il servizio di misura le quote di ricavo riconosciute;
- si prevede l'introduzione del "principio di duplicazione" dell'impianto, secondo il quale se un soggetto non rispetta gli adempimenti in materia di adeguamento tecnologico, può essere sostituito nello svolgimento della sua funzione dall'impresa di trasporto.

4.1 Disciplina tariffaria del corrispettivo per il servizio di misura

La definizione della disciplina tariffaria del corrispettivo per il servizio di misura *CM* avverrà secondo le seguenti fasi:

- a) calcolo del vincolo sui ricavi del servizio di misura nel trasporto gas *VRMT* mediante la determinazione di costi riferiti ad un sistema di misura tecnologicamente avanzato e ad un servizio fornito in condizioni di qualità ed efficienza;

- b) determinazione, a partire dal valore di *VRMT*, del corrispettivo per l'erogazione del servizio di misura, *CM*, da applicare nei punti di riconsegna delle reti di trasporto;
- c) individuazione dei costi di capitale e operativi relativi al servizio di misura, riconosciuti nelle vigenti discipline tariffarie delle attività regolate (distribuzione, trasporto, rigassificazione e stoccaggio), allo scopo di enucleare tali quote di costo dal calcolo dei vincoli sui ricavi di tali attività.

4.2 Modalità di determinazione del vincolo sui ricavi del servizio di misura

La determinazione del vincolo sui ricavi per il servizio di misura *VRMT* avviene con riferimento a tutti gli *asset* e le attività necessarie alla fornitura del servizio nell'ambito della rete di trasporto di gas naturale, sommando le seguenti componenti, articolate nelle funzioni di *metering* e di *meter reading*:

- a) la remunerazione del capitale attribuibile al servizio di misura;
- b) gli ammortamenti economico–tecnici;
- c) i costi operativi riconosciuti per il servizio di misura.

4.2.1 Calcolo del vincolo sui ricavi del servizio di misura nel trasporto gas

Si propone che l'impresa maggiore di trasporto calcoli il *VRMT*, tenendo conto degli impianti di misura risultanti dal programma di adeguamento di cui al paragrafo 3.7.2, e dei costi definiti dall'Autorità come indicato nei successivi paragrafi.

Il valore di *VRMT* sarà calcolato aggregando le componenti relative alla remunerazione del capitale, alla quota di ammortamento ed ai costi operativi riconducibili rispettivamente alle funzioni di *metering* e di *meter reading* di ciascun punto di misura. Il calcolo sarà oggetto di verifica ed approvazione da parte dell'Autorità.

Punto di discussione n. 23. *Si ritiene opportuno attribuire all'impresa maggiore di trasporto la responsabilità di calcolare il valore del vincolo sui ricavi della misura nel trasporto gas? In alternativa si ritiene più opportuno attribuire tale compito ad un soggetto diverso? Per quali motivazioni?*

4.2.2 Calcolo della componente del vincolo sui ricavi relativa alla funzione di metering

Nel seguito sono descritte le modalità con cui si propone di calcolare le componenti del vincolo relative alla funzione di *metering*.

- a) Per il calcolo della remunerazione del capitale investito nella funzione di *metering* si propone di procedere come segue:
 - determinazione del capitale investito lordo relativo agli impianti di misura della funzione *metering* mediante l'utilizzo del costo *standard* di realizzazione degli impianti di misura previsti dal programma di cui al paragrafo 3.7.2.

In tabella 2, si riportano le funzioni di calcolo del costo *standard* proposte per la determinazione del capitale investito lordo degli impianti di misura nei punti di riconsegna della rete di trasporto; tali funzioni sono state determinate sulla base delle indicazioni fornite dai principali costruttori di impianti di misura; le funzioni di costo proposte sono espresse in funzione del diametro dell'impianto di misura, indicato con *DN* nella tabella ed espresso in millimetri, e della pressione di esercizio nominale dell'impianto, indicata con *PN* nella tabella.

Tabella n. 2 - Funzioni di calcolo del costo standard degli impianti di misura

Impianto di misura	Costo di realizzazione (Euro)	
	PN < 16 Bar	PN > 16 Bar
Schema A	3500 + DN x 50	3500 + DN x 80
Schema B	8900 + DN x 60	8900 + DN x 100
Schema C	18650 + DN x 60	18650 + DN x 100
Schema D	15250 + DN x 110	1520 + DN x 150
Schema E	42500 + DN x 110	42500 + DN x 150
Schema F	90000 + DN x 110	90000 + DN x 150

- determinazione del capitale investito netto di ciascun impianto di misura applicando un coefficiente di degrado al valore del capitale investito lordo di cui al precedente alinea.

Per tale coefficiente, che si introduce allo scopo di tenere conto dell'età media degli impianti di misura installati, si propone di utilizzare un valore pari a 0,5, in linea con la vita utile media degli impianti considerata per la determinazione della tariffa di distribuzione e con i dati disponibili.

In alternativa alla definizione di un valore medio, si potrebbe applicare a ciascun impianto di misura un coefficiente di degrado corrispondente alla vita utile trascorsa dalla prima installazione dell'impianto di misura attualmente in funzione.

- applicazione al capitale investito netto di cui al precedente alinea del tasso di remunerazione calcolato come indicato nel successivo paragrafo 4.2.4.
- b) Per la determinazione della componente del vincolo relativa alla quota degli ammortamenti economico-tecnici, si propone di applicare al capitale investito lordo dell'impianto di misura di cui alla lettera a), una durata convenzionale tariffaria pari a 20 anni, in linea con quanto definito dalla disciplina tariffaria vigente.
- c) I costi operativi riconosciuti vengono definiti in maniera parametrica; si propone l'utilizzo di un valore percentuale del capitale investito lordo dell'impianto di

misura di cui alla lettera a). In prima approssimazione si propone di utilizzare come parametro un valore pari al 5%, costante per tutti gli impianti di misura, determinato sulla base delle indicazioni fornite da imprese nazionali operanti nella realizzazione, conduzione e manutenzione degli impianti di misura.

Una schematizzazione analoga a quella indicata per gli impianti di misura nei punti di riconsegna, sarà prevista per la determinazione dei costi *standard* relativi agli impianti di misura del PCS.

Per gli impianti di misura non riconducibili alle tipologie *standard*, quali ad esempio quelli installati nei punti di entrata interconnessi con i gasdotti esteri, si propone di procedere alla determinazione del capitale investito netto con il metodo del costo storico rivalutato.

Punto di discussione n. 24. *Si ritiene condivisibile il metodo proposto per la determinazione del vincolo sui ricavi della funzione di metering? In alternativa si propongono criteri di valutazione differenti? Per quali motivi?*

Punto di discussione n. 25. *Si concorda con i valori proposti per le funzioni di costo standard riportate nella tabella 2? In alternativa si propongono funzioni e parametri di costo differenti? Per quali motivi?*

Punto di discussione n. 26. *Si concorda con il valore proposto per il fattore di degrado medio del parco impianti di misura? In alternativa quale valore si ritiene opportuno adottare e per quale motivo? In alternativa alla definizione di un unico valore si ritiene preferibile la definizione di un fattore di degrado specifico per ciascun impianto di misura in funzione della vita utile trascorsa dalla data di installazione? In caso positivo per quali motivi?*

Punto di discussione n. 27. *Si concorda con la definizione di una durata convenzionale a fini tariffari degli impianti di misura pari a 20 anni? In alternativa quali criteri si ritiene opportuno adottare e per quali motivi?*

Punto di discussione n. 28. *Si concorda con il criterio proposto per il calcolo dei costi operativi? In alternativa, quali criteri si ritiene opportuno adottare e per quali motivi?*

Punto di discussione n. 29. *Nel caso di determinazione parametrica dei costi operativi riconosciuti mediante l'utilizzo di un valore percentuale del capitale investito lordo, si ritiene opportuno differenziare tale parametro in funzione della tipologia di impianto di misura? In caso positivo, quali modalità di differenziazione si propongono e per quali motivi?*

4.2.3 *Calcolo della componente del vincolo sui ricavi relativa alla funzione di meter reading*

Nel seguito sono descritte le modalità con cui si propone di calcolare le componenti del vincolo relative alla funzione di *meter reading*.

- a) Per il calcolo della remunerazione del capitale investito nella funzione di *meter reading* si propone di procedere come segue:

- determinazione del capitale investito lordo e netto relativo ai cespiti afferenti la funzione *meter reading* con il metodo del costo storico rivalutato, calcolato a partire dai dati di bilancio dell'impresa; ai fini della determinazione del fondo di ammortamento economico-tecnico si utilizza la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture definita dall'Autorità;
 - applicazione al valore del capitale investito netto di cui al precedente alinea del tasso di remunerazione indicato nel successivo paragrafo 4.2.4.
- b) Per la determinazione della componente del vincolo relativa alla quota degli ammortamenti economico-tecnici, si propone di applicare al capitale investito lordo dell'impianto di misura di cui alla lettera a), una durata convenzionale di 5 anni, in quanto si ritiene che le immobilizzazioni relative alla funzione *meter reading* siano costituite in prevalenza da sistemi informativi, licenze software e apparecchiature elettroniche.
- c) Per il calcolo dei costi operativi riconosciuti si considerano i costi operativi del comparto *Misurazione dei volumi trasportati e delle capacità* depurati della quota parte dei costi operativi attribuiti alla funzione *metering*, desunti da una separazione contabile *pro forma* delle attività conciliata con i dati comunicati dall'impresa ai sensi della delibera n. 311/01.

Punto di discussione n. 30. *Si ritiene condivisibile il metodo proposto per la determinazione della componente del vincolo sui ricavi relativa alla funzione di meter reading? In alternativa si propongono criteri di valutazione differenti?*

Punto di discussione n. 31. *Si concorda con la definizione di una durata convenzionale a fini tariffari degli impianti di meter reading pari a 5 anni? In alternativa quali criteri si ritiene opportuno adottare e per quali motivi?*

Punto di discussione n. 32. *Si concorda con il criterio proposto per il calcolo dei costi operativi? In alternativa, quali criteri si ritiene opportuno adottare e per quali motivi?*

4.2.4 Il tasso di remunerazione del capitale investito per il servizio di misura

In merito alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito per il servizio di misura, l'Autorità intende confermare la formula di calcolo per determinare il tasso reale *pre-tax*² (*WACC*) adottata per la determinazione delle tariffe delle attività del settore gas ed elettrico.

In un'ottica di continuità con le scelte già adottate per la determinazione del tasso di remunerazione riconosciuto per le attività di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di Gnl, si propone di:

² Cfr. il documento di consultazione "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il secondo periodo di regolazione" del 14 dicembre 2005.

- utilizzare quale parametro relativo al rendimento delle attività prive di rischio la media di 12 mesi (1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2004) dei rendimenti lordi del *BTP decennale benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia, posto pari al 4,259%; in merito a tale valore si osserva che, nonostante il *trend* in riduzione rilevato nel 2005, si ritiene opportuno mantenere il riferimento all'anno 2004 in previsione di un probabile rialzo della curva dei tassi di interesse previsto nel prossimo periodo;
- confermare un valore di *MRP* pari al 4%;
- considerare un rapporto tra debito e capitale di rischio pari a 0,7 per tener conto della necessità di nuovi investimenti necessari all'adeguamento tecnologico previsto;
- riconoscere uno *spread* pari a 0,41%.

Con riferimento al livello di rischio del servizio di misura, si ritiene che il valore $\beta_{levered}$ debba essere definito in coerenza con le specificità operative di tale servizio, tenuto conto di quanto definito per il servizio di misura del settore elettrico.

Punto di discussione n. 33. *Si ritengono condivisibili i criteri proposti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito? In alternativa quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi?*

4.3 Determinazione del corrispettivo per l'erogazione del servizio di misura del trasporto gas

Il corrispettivo per il servizio di misura, determinato a partire dal vincolo sui ricavi *VRMT*, è applicato in ciascun punto di riconsegna della rete di trasporto ed è pertanto espresso in euro/punto di riconsegna/anno.

Ai fini della sua articolazione, si ritiene opportuno che i criteri tariffari permettano che il corrispettivo per il servizio di misura:

- sia noto *ex ante*, in modo tale che gli utenti del servizio conoscano a priori la propria posizione di costo;
- sia caratterizzato da semplicità di applicazione.

Si ritiene opportuno articolare il corrispettivo *CM* secondo due corrispettivi specifici:

- il corrispettivo relativo alla funzione di *meter reading*, CM_R ;
- il corrispettivo relativo alla funzione di *metering* CM_M .

I corrispettivi di misura CM_M e CM_R sono dimensionati sulla base del numero dei punti di riconsegna della rete di trasporto.

Il valore del corrispettivo CM_M da applicare in ciascun punto di riconsegna è determinato pesando i singoli punti in funzione del diametro e della tipologia dell'impianto di misura, secondo i valori riportati in tabella n. 3

Tabella n. 3 - Fattori moltiplicativi dei corrispettivi di misura CM_M in funzione del diametro e della tipologia dell'impianto di misura

<i>DN (mm)</i>	Impianto volumetrico	Impianto venturimetrico
fino a 100	1,0	2,5
da 100 a 250	1,5	3,0
oltre 250	2,0	4,0

Il corrispettivo relativo alla funzione di *meter reading*, CM_R è dimensionato in funzione del numero complessivo dei punti di riconsegna delle reti di trasporto ed assume un valore costante.

L'articolazione dei corrispettivi relativi al servizio di misura è proposta dall'impresa maggiore di trasporto nel corso del procedimento per la determinazione delle tariffe, ed è soggetta all'approvazione da parte dell'Autorità.

Punto di discussione n. 34. *Si ritengono condivisibili i criteri proposti per il dimensionamento dei corrispettivi di misura? In alternativa, quali criteri si ritiene opportuno adottare e per quali motivi?*

Punto di discussione n. 35. *Si ritengono condivisibili i criteri proposti per la determinazione dei fattori moltiplicativi del corrispettivo di misura CM_M ? In alternativa, quali criteri e valori si ritiene opportuno adottare e per quali motivi?*

Punto di discussione n. 36. *Si ritiene che debbano essere previsti meccanismi specifici per la ripartizione del corrispettivo nel caso di punti di riconsegna condivisi da più utenti del servizio di trasporto? In caso di risposta affermativa, quali criteri si propongono?*

4.4 Attribuzione dei ricavi ai soggetti che prestano il servizio di misura

Al fine di garantire ai soggetti che prestano il servizio di misura le quote di ricavo riconosciute, si prevede l'istituzione di un sistema di perequazione.

Si propone di utilizzare quale soggetto compensatore la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa) e di introdurre una componente tariffaria addizionale destinata a coprire gli eventuali squilibri. Presso la Cassa sarà istituito un "Conto squilibri perequazione servizio di misura trasporto gas" nel quale confluiranno le somme percepite dai soggetti che forniscono il servizio di misura eccedenti i ricavi ammessi e le somme percepite dalle imprese di trasporto a fronte dell'applicazione della componente tariffaria addizionale, dal quale sarà prelevato l'ammontare necessario a garantire i ricavi spettanti a ciascuno dei soggetti che prestano il servizio di misura.

Sulla base del programma di adeguamento di cui al paragrafo 3.7.2, il soggetto responsabile del *meter reading*, all'inizio di ciascun anno termico:

- calcola i ricavi spettanti annualmente e mensilmente a tutti i soggetti che prestano il servizio di misura;

- comunica alla Cassa l'elenco dei soggetti che prestano il servizio di misura e gli importi ad essi spettanti, secondo una procedura definita dalla Cassa e approvata dall'Autorità.

Nel corso dell'anno termico, l'attribuzione dei ricavi spettanti ai soggetti che prestano il servizio di misura avviene come di seguito descritto.

- a) gli utenti del servizio di trasporto versano mensilmente alle imprese di trasporto il corrispettivo relativo al servizio di misura, articolato nelle componenti CM_R e CM_M ;
- b) le imprese di trasporto versano mensilmente sul "Conto squilibri perequazione servizio di misura trasporto gas" i ricavi derivanti dalla fatturazione del corrispettivo CM , al netto della quota di ricavo di loro spettanza;
- c) la Cassa versa mensilmente al responsabile della funzione di *meter reading* i ricavi relativi alla componente CM_R ;
- d) la Cassa versa mensilmente quanto spettante ai soggetti che svolgono la funzione di *metering*, utilizzando i fondi del conto di cui alla lettera b).

Punto di discussione n. 37. *Si concorda con la proposta di attribuzione dei ricavi spettanti? In alternativa, quale modalità di attribuzione si propone e per quale motivo?*

4.5 Meccanismi di incentivazione e di penalizzazione

Nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 15/06 saranno introdotte disposizioni in materia di qualità del servizio di misura con l'introduzione di un sistema di incentivi per il riconoscimento di maggiori livelli qualitativi del servizio e di penalizzazioni nel caso di mancato raggiungimento delle prestazioni minime.

Verrà inoltre assegnato all'impresa di trasporto, in caso di inadempienza da parte del soggetto responsabile del *metering* in merito al piano di adeguamento ed agli obblighi di qualità del servizio, l'obbligo di garantire il servizio anche ricorrendo alla duplicazione dell'impianto di misura.

Si propone che l'impresa maggiore di trasporto verifichi il raggiungimento degli *standard* di qualità prefissati.

Punto di discussione n. 38. *Si concorda con la previsione di attribuire all'impresa maggiore di trasporto la responsabilità di verifica del rispetto degli obblighi di qualità del servizio, di riconoscimento degli incentivi e di applicazione delle penalità? In caso contrario quali criteri ritenete opportuno adottare e per quale motivo?*

Punto di discussione n. 39. *Si concorda con la previsione di assegnare all'impresa di trasporto, in caso di inadempienza da parte del soggetto responsabile del *metering* in merito al programma di adeguamento, l'obbligo di garantire il servizio? In*

caso contrario quali criteri ritenete opportuno adottare per la regolazione del mancato adempimento in merito all'adeguamento tecnologico e per quale motivo?

4.6 Aggiornamento dei ricavi e del corrispettivo di misura

Si propone di introdurre per il servizio di misura un periodo di regolazione in sincronia con quello del trasporto del gas naturale.

L'Autorità intende procedere, in coerenza con le scelte già adottate per le attività di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di Gnl, ad un ricalcolo annuale dei ricavi consentiti, tenendo conto dei nuovi punti di misura o della variazione dei punti di misura esistenti, secondo le seguenti modalità:

- a) ricalcolo del capitale investito netto, considerando le dismissioni e i nuovi investimenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente e riportati sui bilanci pubblicati o sui preconsuntivi sottoposti a revisione contabile;
- b) aggiornamento della quota di ammortamento economico-tecnica secondo il metodo del *price cap*, tenuto conto della quota relativa ai nuovi investimenti e alle dismissioni;
- c) aggiornamento della componente del vincolo relativa ai costi operativi secondo il metodo del *price cap*, tenuto conto delle variazioni intervenute nei punti esistenti e attribuendo ai nuovi punti il valore percentuale del capitale investito lordo inflazionato indicato nel paragrafo 4.2.2. lettera c).

Si propone un tasso annuale di recupero di produttività pari al 2% in analogia con quanto definito per la quota parte dei ricavi riconducibile ai costi operativi e alla quota di ammortamento della rete di trasporto per il secondo periodo di regolazione.

In relazione al ricalcolo annuale dei ricavi consentiti, l'impresa maggiore di trasporto, provvede a proporre l'aggiornamento dei corrispettivi di cui al paragrafo 4.3, soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità.

Punto di discussione n. 40. *Si concorda con la durata proposta per il periodo di regolazione del servizio di misura? In alternativa, quale durata si propone e per quale motivo?*

Punto di discussione n. 41. *Si condividono i criteri proposti per il ricalcolo annuale dei ricavi relativi al servizio di misura? In alternativa quale meccanismo di aggiornamento si ritiene opportuno adottare e per quali motivi?*

4.7 Enucleazione dei costi relativi al servizio di misura del trasporto gas riconosciuti dalle tariffe regolate

Ai fini dell'aggiornamento delle tariffe vigenti dei servizi regolati per l'anno termico da cui decorre la regolazione del servizio di misura, si propone di enucleare i costi relativi al servizio di misura, riconosciuti sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 4.2, secondo le modalità seguenti:

- a) individuare il valore del capitale investito lordo e netto dei cespiti relativi al servizio di misura iscritti a bilancio e remunerati dalla tariffa;
- b) dare evidenza separata degli investimenti relativi al servizio di misura utilizzati per il calcolo delle componenti addizionali di ricavo relative ai nuovi investimenti e degli investimenti realizzati nell'anno precedente la decorrenza della regolazione del servizio di misura;
- c) identificare l'ammontare di costi operativi relativi al servizio di misura ricompresi nel valore di costi operativi riconosciuti in tariffa.

A tal fine si propone di identificare l'ammontare di costi operativi relativi al servizio di misura come desumibili dai prospetti trasmessi ai sensi della deliberazione n. 311/01 per l'attività di trasporto, rigassificazione di Gnl e stoccaggio. Nel caso in cui tale determinazione non fosse possibile, si ritiene opportuno prevedere che le imprese siano tenute a fornire indicazione di tali costi, mediante la presentazione di un prospetto di riconciliazione con i dati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 311/01.

Per quanto riguarda l'attività di distribuzione si ritiene opportuno fare riferimento ai costi operativi riconosciuti calcolati secondo il metodo parametrico indicato nel paragrafo 4.2.2 lettera c), utilizzando un valore percentuale pari al 5% del valore del capitale investito lordo degli impianti di misura.

Conseguentemente alla determinazione di cui sopra, il calcolo del vincolo sui ricavi dei servizi di trasporto, rigassificazione di Gnl e stoccaggio per l'anno termico da cui decorre la regolazione del servizio di misura avverrà mediante:

- ricalcolo del capitale investito netto con esclusione dei cespiti attribuiti al servizio di misura di cui alla lettera a) e senza considerare gli ulteriori investimenti realizzati di cui alla lettera b);
- conseguente riduzione del valore della quota di ammortamento relativa ai cespiti di cui alla lettera a);
- aggiornamento del corrispettivo unitario variabile ridotto di un ammontare calcolato come rapporto tra i costi operativi di cui alla lettera c) e l'energia utilizzata ai fini della determinazione del corrispettivo variabile.

Per quanto riguarda la determinazione del vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione in regime individuale, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo per l'anno termico da cui decorre la regolazione del servizio di misura mediante:

- ricalcolo del capitale investito netto e della quota di ammortamento in maniera analoga a quanto indicato per i servizi di trasporto, rigassificazione di Gnl e stoccaggio;
- ricalcolo dei costi operativi al netto dei costi riconosciuti per il servizio di misura di cui alla lettera c).

Per quanto riguarda la determinazione del vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione in regime ordinario, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.6, della deliberazione n. 170/04, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo per l'anno termico da cui decorre la regolazione del servizio di misura assumendo:

- valori di DIS_n e $DIS_{t,c}$ relativi ai cespiti di cui alla lettera a); in mancanza dei dati di costo storico dei cespiti relativi alla misura, il valore sarà determinato con riferimento al costo *standard* di cui al paragrafo 4.2 considerando un coefficiente di degrado pari al valore del capitale investito lordo pari a 0,5.
- un valore dei costi operativi CO_{t-1} al netto dei costi operativi riconosciuti per il servizio di misura, di cui alla lettera c).

Punto di discussione n. 42. *Si ritengono condivisibili i criteri proposti per l'enucleazione dalle tariffe regolate dei costi relativi al servizio di misura? Se no, quali criteri si ritiene opportuno adottare e per quali motivi?*

Punto di discussione n. 43. *Si ritiene condivisibile il criterio proposto per la determinazione dell'ammontare di costi operativi relativi al servizio di misura? In alternativa, quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi?*

Punto di discussione n. 44. *Al fine di enucleare i costi operativi del servizio di misura dai costi operativi riconosciuti dell'attività di distribuzione si ritiene condivisibile il valore percentuale proposto? In alternativa, quali valori si ritiene opportuno adottare e per quali motivi?*